



Sent. n. 169/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

- Pasquale DADDABBO

Presidente

- Carlo PICUNO

Consigliere

- Andrea MAZZIERI

I° Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **37363** del Registro di Segreteria,

ad istanza della Procura Regionale, nei confronti dei Sig.ri:

- **Pasquale DELL'AQUILA**, nato a Foggia, il 26 marzo 1955, residente a

Foggia, alla Via Silvio Pellico, n. 154, codice fiscale DLL PQL 55C26

D643T, rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio SCAPATO ed elettivamente

domiciliato presso il suo Studio in Foggia, alla Piazza Aldo Moro, n. 29;

- **Gioacchino Lucio PADALINO**, nato a Foggia, il 13 dicembre 1956,

residente a Cerignola (FG), alla Via Alassio, n. 16, codice fiscale PDL GCH

56T13 D643U, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola ZINGRILLO e

dall'Avv. Antonio Viviano DE PELLEGRINO ed elettivamente domiciliato

presso lo Studio del secondo in Foggia, al Corso Roma, n. 204/A.

Visto l'atto di citazione depositato dalla Procura Regionale in data 22

maggio 2023 e relativo al fascicolo istruttorio n. 5175/2021/SCN.

Esaminati gli atti ed i documenti della causa.

	Uditi nella pubblica udienza del 3 luglio 2024 - Relatore il I° Referendario	
	Dott. Andrea MAZZIERI e Segretario del Collegio il Dott. Francesco	
	GISOTTI - il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore	
	Generale Dott. Cosmo SCIANCALEPORE, l'Avv. Antonio Viviano DE	
	PELLEGRINO per il Sig. Gioacchino Lucio PADALINO e l'Avv. Giulio	
	SCAPATO per il Sig. Pasquale DELL'AQUILA.	
	FATTO	
	Con atto di citazione depositato in data 22 maggio 2023, la Procura	
	Regionale della Corte dei conti per la Puglia ha dedotto:	
	- di aver ricevuto un esposto anonimo dal quale è, <i>inter alia</i> , emerso che,	
	presso l'A.S.L. di Foggia, operavano dei “ <i>Tecnici della Prevenzione</i> ”	
	non iscritti all'Ordine professionale, come richiesto dalla normativa	
	vigente per l'espletamento della relativa professione;	
	- che, all'esito dell'attività istruttoria è emerso che i Sig.ri Pasquale	
	DELL'AQUILA e Gioacchino Lucio PADALINO, tecnici della	
	prevenzione dell'A.S.L. di Foggia, hanno esercitato tali mansioni	
	(percependo i relativi emolumenti) pur non avendo effettuato	
	l'iscrizione al relativo albo;	
	- di aver emesso, in data 29 marzo 2023, un invito a dedurre relativo a tali	
	fatti e recante la contestazione, a seguito di condotta dolosa, di un danno	
	erariale di Euro 184.791,90 a carico di Pasquale DELL'AQUILA e di	
	Euro 185.387,68 a carico di Gioacchino Lucio PADALINO, calcolato in	
	misura pari agli emolumenti lordi percepiti dagli stessi quali dipendenti	
	dell'A.S.L. di Foggia, a partire dal 1° settembre 2018, ovverosia dalla	
	data entro la quale era necessario procedere all'iscrizione all'albo;	
	2	

	- che entrambi gli intimati hanno presentato delle deduzioni difensive;	
	- che l'attività di “ <i>Tecnici della Prevenzione</i> ” svolta dai convenuti in	
	violazione della disciplina di legge (art. 2, comma 3, L. 43/2006, artt. 4	
	e 12 L. 3/2018 nonché art. 1, comma 4, D.M. 13 marzo 2018)	
	renderebbe non dovuto lo stipendio lordo dai medesimi percepito a	
	partire dal 1° settembre 2018 con conseguente emersione di un danno	
	erariale di importo pari agli emolumenti corrisposti ai lavoratori;	
	- che, nell'ipotesi di esercizio abusivo della professione, non é in alcun	
	modo configurabile il conseguimento di vantaggi da parte	
	dell'Amministrazione di appartenenza, in quanto la prestazione, resa in	
	via di fatto ed in assenza dei necessari titoli di studio e/o abilitativi,	
	determina una situazione di detrimento organizzativo e funzionale, con	
	grave esposizione a rischio per gli utenti del servizio e pregiudizio al	
	pubblico erario, sicché dovrebbe escludersi, fatta eccezione per le	
	mansioni generiche e non caratterizzate, la <i>compensatio lucri cum</i>	
	<i>damno</i> prevista dall'art. 1, comma 1-bis, L. 20/1994;	
	- che il danno erariale costituito dalla percezione dello stipendio in	
	assenza dell'obbligatoria iscrizione all'albo è ascrivibile direttamente ed	
	esclusivamente alla condotta dolosa dei convenuti, consistente nel	
	volontario esercizio di una professione non consentita a causa della	
	mancata iscrizione all'albo.	
	L'Ufficio Requirente - ritenendo che le deduzioni degli intimati non fossero	
	idonee a superare i profili di responsabilità a loro ascritti - ha chiesto la	
	condanna dei Sig.ri Pasquale DELL'AQUILA e Gioacchino Lucio	
	PADALINO al pagamento - in favore dell'A.S.L. di Foggia - delle somme	
	3	

	pari, rispettivamente, ad Euro 184.791,90 e ad Euro 185.387,68, o dei diversi	
	importi accertati in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria, interessi	
	legali e spese di giudizio, a titolo di risarcimento del danno per l'illecito	
	erariale doloso costituito dallo svolgimento della professione di “ <i>Tecnico</i>	
	<i>della Prevenzione</i> ” in mancanza di iscrizione al relativo albo.	
	In data 22 settembre 2023, si è costituito in giudizio il Sig. Gioacchino Lucio	
	PADALINO, il quale - eccepita la carenza dei presupposti oggettivi e	
	soggettivi dell'illecito giuscontabile nonché l'assenza di un danno per l'Ente	
	Datoriale, dedotta in ogni caso la riconducibilità di questo alla responsabilità	
	dell'Ordine Professionale, l'impossibilità di ricondurre la vicenda in esame	
	alla fattispecie incriminatrice dell'esercizio abusivo di una professione	
	prevista e punita dall'art. 348 c.p. e sostenuta l'esistenza di benefici per la	
	comunità amministrata - ha chiesto, in via preliminare, la sospensione del	
	giudizio in attesa della definizione del procedimento penale pendente dinanzi	
	al Tribunale di Foggia con R.G.N.R. 10682/2022 nonché, in via graduata, il	
	rigetto della domanda attorea e, in via ulteriormente subordinata, l'esercizio	
	del potere riduttivo, mentre ha invocato, in via istruttoria, l'ammissione di	
	prova testimoniale e l'esibizione, da parte dell'Ordine dei Tecnici della	
	Prevenzione di Foggia, delle comunicazioni intercorse con il convenuto, a	
	partire dal dicembre 2018, in relazione alla domanda d'iscrizione all'albo	
	professionale dal medesimo presentata.	
	In data 22 settembre 2023, si è costituito in giudizio il Sig. Pasquale	
	DELL'AQUILA, il quale - dopo aver eccepito la carenza dell'elemento	
	soggettivo dell'illecito in contestazione nonché l'assenza di un danno al	
	pubblico erario e del requisito di procedibilità del danno all'immagine	
	4	

	costituito dalla sentenza penale di condanna per delitti contro la P.A. - ha	
	invocato l'ammissione di prova testimoniale ed ha chiesto, in via	
	preliminare, di sospendere il giudizio in attesa della definizione del processo	
	penale pendente, in relazione ai medesimi fatti, innanzi al Tribunale di	
	Foggia all'esito della chiusura delle indagini relative al reato di cui all'art.	
	348 c.p. e, nel merito, di rigettare la domanda poiché infondata in fatto e in	
	diritto ovvero per mancanza di dolo o colpa grave e, in via subordinata, di	
	contenere la condanna al solo periodo dal 1° luglio 2018 al 10 agosto 2021	
	nonché, in via ulteriormente gradata, di ridurre e contenere la condanna	
	secondo il prudente apprezzamento del Collegio giudicante, anche con	
	l'esclusione di qualsiasi addebito.	
	Con decreto presidenziale del 5 ottobre 2023 la trattazione della controversia	
	- già fissata per il 12 ottobre 2023 - è stata rinviata al 6 dicembre 2023.	
	All'udienza del 6 dicembre 2023, la parte pubblica ha replicato diffusamente	
	alle eccezioni sollevate dai difensori dei convenuti, soffermandosi	
	principalmente sulla mancanza dell'iscrizione all'albo e sulla	
	consapevolezza dei convenuti di esercitare l'attività in assenza del requisito	
	richiesto, mentre gli Avv.ti Nicola ZINGRILLO e Antonio Viviano DE	
	PELLEGRINO si sono riportati - con riguardo alla posizione del Sig.	
	Pasquale DELL'AQUILA - agli scritti difensivi depositati dall'Avv. Giulio	
	SCAPATO e - in riferimento alla posizione del Sig. Gioacchino Lucio	
	PADALINO - hanno insistito sulla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione	
	all'albo e sul rilievo per cui il mancato perfezionamento del procedimento di	
	iscrizione sarebbe dovuto a motivi non dipendenti dalla volontà dei	
	convenuti.	
	5	

	Con ordinanza n. 74/2023, depositata in data 27 dicembre 2023, il Collegio	
	ha disposto l'acquisizione di una relazione documentata dell'Ordine dei	
	Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche,	
	della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Foggia, con	
	riguardo alle domande presentate dai Sig.ri Pasquale DELL'AQUILA e	
	Gioacchino Lucio PADALINO per l'iscrizione all'albo della professione	
	sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambito e nei luoghi di lavoro ed	
	alle eventuali ragioni ostative all'iscrizione degli stessi al menzionato albo	
	professionale, con specificazione della relativa fonte normativa (legge,	
	decreto, circolare, etc.) nonché l'acquisizione di copia di tutta la	
	corrispondenza (note scritte, p.e.c. ed <i>e-mail</i>) all'uopo intercorsa con gli	
	interessati.	
	L'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni	
	Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia	
	di Foggia ha depositato la relazione documentata in data 4 aprile 2024.	
	Con decreto presidenziale del 10 aprile 2024, è stata disposta - in	
	accoglimento dell'istanza all'uopo depositata dalla Procura Regionale l'8	
	aprile 2024 - la prosecuzione del giudizio all'udienza del 19 giugno 2024.	
	In data 5 giugno 2024, la difesa del Sig. Gioacchino Lucio PADALINO ha	
	depositato una memoria difensiva ed ulteriore documentazione.	
	All'udienza del 19 giugno 2024 è stato disposto il rinvio della trattazione	
	della causa all'udienza del 3 luglio 2024, in accoglimento dell'istanza di	
	rinvio per impedimento presentata, <i>in limine</i> , dall'Avv. Giulio SCAPATO.	
	In data 22 giugno 2024, la difesa del Sig. Gioacchino Lucio PADALINO ha	
	depositato un'ulteriore memoria difensiva con istanza di sospensione del	
	6	

		giudizio ai sensi dell'art. 106 c.g.c. ed annessa documentazione.	
		All'udienza del 3 luglio 2024, il Pubblico Ministero si è opposto all'istanza	
		di sospensione del giudizio e, dopo aver osservato come la mancata	
		iscrizione all'albo abbia determinato l'abusivo esercizio della professione, ha	
		invocato l'accoglimento della domanda riportandosi all'atto di citazione,	
		mentre l'Avv. Giulio SCAPATO si è associato alla richiesta di sospensione	
		del giudizio formulata in atti dai difensori del Sig. Gioacchino Lucio	
		PADALINO ed ha insistito sull'assenza del dolo o della colpa grave attesa	
		l'avvenuta approvazione della domanda di iscrizione all'albo del proprio	
		assistito, riportandosi alla propria memoria ed invocando l'accoglimento	
		delle conclusioni ivi rassegnate; l'Avv. Antonio Viviano DE PELLEGRINO,	
		evidenziando come le attività ispettive in contestazione siano state svolte, ha	
		insistito sull'assenza dell'elemento psicologico e sull'assenza del danno,	
		chiedendo l'accoglimento delle istanze preliminari e, nel merito,	
		l'assoluzione del convenuto nonché, in subordine, l'applicazione del potere	
		riduttivo.	
		Il giudizio, all'esito della discussione, è stato trattenuto in decisione.	
		DIRITTO	
		1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda formulata dalla Procura	
		Regionale per la condanna dei Sig.ri Pasquale DELL'AQUILA e Gioacchino	
		Lucio PADALINO al pagamento - in favore dell'A.S.L. di Foggia - delle	
		somme pari, rispettivamente, ad Euro 184.791,90 e ad Euro 185.387,68	
		(corrispondenti ai compensi lordi dai medesimi percepiti dal 1° settembre	
		2018 al 28 febbraio 2023), o dei diversi importi accertati in corso di causa,	
		oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, a titolo di	
		7	

	risarcimento del danno per l'illecito erariale doloso costituito dallo	
	svolgimento della professione di “ <i>Tecnico della Prevenzione</i> ” in mancanza	
	di iscrizione al relativo albo.	
	2. In via preliminare, deve essere respinta l'istanza di sospensione del	
	giudizio formulata dalle difese dei convenuti.	
	Nel caso di specie, non ricorre - ad avviso del Collegio - il nesso di	
	pregiudizialità-dipendenza richiesto dall'art. 106 c.g.c. ai fini della	
	sospensione del processo, sussistendo una mera coincidenza tra i fatti di	
	causa e quelli oggetto del procedimento penale.	
	Infatti, il danno erariale in contestazione è astrattamente configurabile a	
	prescindere dalla sussistenza del reato di cui all'art. 348, commi 1 e 2, c.p.	
	oggetto del procedimento penale avviato nei riguardi dei convenuti.	
	Esclusa la possibilità di una sospensione obbligatoria del giudizio di	
	responsabilità amministrativa in ragione di una pregiudizialità penale non	
	più esistente nell'ordinamento, va altresì esclusa la possibilità di una	
	sospensione facoltativa e discrezionale, atteso il principio di parità dei	
	diversi ordini giurisdizionali e di sostanziale autonomia e separazione dei	
	giudizi (v. Corte dei conti, I ^a Sez. Giur. App., 15 settembre 2020, n. 239).	
	3. Nel merito, la domanda formulata dalla Procura Regionale è infondata e	
	non può trovare accoglimento.	
	3.1. Nello specifico, il Collegio rileva l'insussistenza dell'elemento	
	soggettivo dell'illecito erariale, costituito - secondo la prospettazione attorea	
	- dal volontario esercizio di una professione in mancanza di iscrizione al	
	relativo albo (v. atto di citazione, pag. 12).	
	Non può infatti ravvisarsi, nella condotta serbata dai convenuti, un dolo	

erariale nell'accezione, propria della giurisprudenza di questa Corte, della consapevolezza e della volontarietà di un'azione *contra legem*, avente conseguenze dannose per le finanze pubbliche.

3.2. Deve, preliminarmente, evidenziarsi che ai sensi dell'art. 1, comma 1, L. 43/2006: *“1. Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione”* e che ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. 43/2006: *“L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge”*.

L'art. 4, comma 1, L. 3/2018 - recante il riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie - ha introdotto delle modifiche all'art. 1, comma 1, D.Lgs. 233/1946, prevedendo che: *“Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione [...]”* ed all'art. 5, comma 2, D.Lgs. 233/1946 prevedendo che: *“Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in*

	<i>tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, si avvalgono del</i>	
	<i>supporto tecnico-amministrativo di uno fino a un massimo di cinque</i>	
	<i>rappresentanti di ciascuna professione sanitaria, designati, per ogni</i>	
	<i>regione, dalle associazioni maggiormente rappresentative di cui al</i>	
	<i>decreto direttoriale del direttore generale delle professioni sanitarie e</i>	
	<i>delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della</i>	
	<i>salute del 28 luglio 2014 e s.m.i. I predetti rappresentanti cessano dal</i>	
	<i>proprio mandato decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore</i>	
	<i>del presente decreto” (art. 5, comma 2).</i>	
	L’ultima disposizione innanzi citata ha, quindi, introdotto un periodo	
	transitorio di 18 mesi per l’iscrizione presso l’albo professionale dei tecnici	
	della prevenzione.	
	Inoltre, l’art. 4, comma 4- <i>bis</i> , L. 42/1999 - introdotto dall’art. 1, comma 537,	
	L. 145/2018, e modificato dall'art. 5, comma 5, D.L. 162/2019 convertito	
	con L. 8/2020 - prevede che: “ <i>Ferma restando la possibilità di avvalersi</i>	
	<i>delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del</i>	
	<i>pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla</i>	
	<i>legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto</i>	
	<i>un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un</i>	
	<i>periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci</i>	
	<i>anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal</i>	
	<i>profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro</i>	
	<i>il 30 giugno 2020, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli</i>	
	<i>Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie</i>	
	<i>tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”.</i>	
	11	

	Alla luce del combinato disposto delle disposizioni testè richiamate, i Sig.ri	
	Pasquale DELL'AQUILA e Gioacchino Lucio PADALINO - titolari, alla	
	data di entrata in vigore delle stesse, di rapporti di lavoro subordinato con	
	l'A.S.L. di Foggia, la cui legittima instaurazione non è oggetto di rilievi da	
	parte dell'Ufficio Inquirente - avrebbero dovuto curare l'iscrizione all'albo	
	professionale di <i>“Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di</i>	
	<i>lavoro”</i> al più tardi entro il 30 giugno 2020.	
	3.3. Per quanto attiene alle modalità operative dell'iscrizione <i>de qua</i>,	
	l'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni	
	Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia	
	di Foggia ha rappresentato - in sede di riscontro ad apposita ordinanza	
	istruttoria - come il relativo procedimento fosse articolato in due macro-fasi,	
	entrambe ad impulso dell'interessato e gestite esclusivamente tramite	
	piattaforma informatica.	
	La prima fase consisteva nella trasmissione della c.d. <i>“domanda di</i>	
	<i>preiscrizione”</i> mediante registrazione nell'apposita piattaforma telematica e	
	invio della richiesta tramite il caricamento degli allegati necessari a	
	comprovare il possesso dei requisiti di iscrizione (con conseguente	
	possibilità di ottenere un certificato di avvenuta pre-iscrizione), oggetto di	
	successiva disamina da parte di un valutatore, al quale erano rimessi lo	
	scrutinio dei titoli e le eventuali richieste di integrazione documentale.	
	La seconda fase prendeva avvio con l'inoltro - sempre tramite piattaforma	
	informatica - della vera e propria domanda di iscrizione in carta bollata e	
	della ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione annua.	
	La documentazione veniva, quindi, sottoposta al vaglio definitivo del	
	12	

	Consiglio direttivo, competente all'adozione della delibera di iscrizione	
	all'albo, previa verifica della sussistenza dei requisiti in capo al	
	professionista sulla base della documentazione dal medesimo prodotta.	
	3.3.1. Per quanto attiene alla posizione del Sig. Pasquale DELL'AQUILA,	
	deve evidenziarsi come lo stesso abbia avviato la procedura di iscrizione	
	all'albo professionale mediante la presentazione della domanda di pre-	
	iscrizione e dei relativi allegati in data 10 agosto 2021, ricevendo il positivo	
	riscontro del valutatore in data 13 agosto 2021.	
	L'Ordine professionale ha, peraltro, rappresentato di avere definitivamente	
	rigettato l'istanza dell'interessato, giusta delibera n. 13- <i>bis</i> del 31 ottobre	
	2022, in ragione del difetto di ulteriori atti di impulso alla procedura ad	
	opera dello stesso e, segnatamente, a causa della mancata presentazione della	
	domanda di iscrizione in carta bollata e della ricevuta di pagamento della	
	tassa di iscrizione annua.	
	3.3.2. Quanto al Sig. Gioacchino Lucio PADALINO, l'avvio - ad opera dello	
	stesso - della procedura di iscrizione all'albo professionale è avvenuta in	
	data 3 gennaio 2019.	
	Tuttavia, l'inerzia serbata dallo stesso rispetto alle richieste di integrazione	
	documentale avanzate dal valutatore (e consistente nell'omesso invio di	
	un'autocertificazione integrativa richiesta dall'Ordine, per l'attestazione	
	dell'equipollenza del titolo ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed ai fini	
	dell'iscrizione all'albo) ha determinato - pur in presenza della successiva	
	presentazione della domanda di iscrizione in carta bollata e del pagamento	
	dei diritti di segreteria e della tassa di iscrizione - il mancato	
	perfezionamento dell' <i>iter</i> procedurale.	
	13	

	3.4. Orbene, gli elementi probatori testé richiamati dimostrano - ad avviso	
	del Collegio - come, rispetto al contestato svolgimento di attività	
	professionale in mancanza di iscrizione all'albo, non possa ravvisarsi un	
	contegno doloso degli interessati, essendo tale condizione psicologica	
	contraddetta dalla presentazione delle domande di pre-iscrizione da parte di	
	entrambi i convenuti (sebbene il Sig. Pasquale DELL'AQUILA vi abbia	
	provveduto ben oltre il decorso del periodo transitorio).	
	È vero, invece, che il mancato perfezionamento dell' <i>iter</i> procedurale relativo	
	all'iscrizione all'albo professionale - e, quindi, lo svolgimento dell'attività	
	lavorativa in assenza di tale requisito legittimante - consegue all'inerzia	
	serbata dai convenuti.	
	Tuttavia, avuto riguardo alla novità delle disposizioni introdotte nonché	
	all'articolata procedura telematica utilizzata dall'ordine professionale ai fini	
	dell'iscrizione all'albo dei soggetti interessati, deve ritenersi che tali	
	condotte omissive non possano qualificarsi come gravemente colpose.	
	Rilievo, questo, che trova conferma nella documentazione depositata	
	dall'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni	
	Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia	
	di Foggia dalla quale emerge come il Sig. Gioacchino Lucio PADALINO	
	non avesse correttamente inteso l'oggetto della richiesta di integrazione	
	documentale avanzata dal valutatore.	
	L'assenza di un profilo di colpa grave ascrivibile al convenuto emerge,	
	altresì, dalla documentazione dallo stesso prodotta, e recante una valutazione	
	positiva della sua domanda ai fini dell'iscrizione all'albo professionale (Doc.	
	B - 3 per il Sig. Gioacchino Lucio PADALINO).	

Invero, le pronunce richiamate dall'attore pubblico riguardano delle fattispecie in cui era contestata la produzione di documenti falsamente attestanti il possesso di titoli di studio necessari all'instaurazione di un rapporto di lavoro con enti pubblici ovvero sia delle vicende che, in quanto tali, non sono sovrapponibili a quella in esame.

Nel caso di specie, infatti, la censura dell'Ufficio Requirente non attiene all'illegittima costituzione del rapporto lavorativo, ma è incentrata sullo svolgimento dello stesso in violazione di un (sopravvenuto) obbligo legale di iscrizione all'albo professionale (non essendo, peraltro, oggetto di specifici rilievi le questioni relative alla sussistenza dei presupposti per l'iscrizione suddetta e per l'instaurazione del rapporto di lavoro).

Alla luce delle osservazioni che precedono e considerato, altresì, che l'antigiuridicità delle condotte in contestazione attiene all'esercizio dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo di iscrizione all'albo professionale - e non alla carenza dei titoli di studio o dei requisiti di professionalità necessari allo svolgimento delle incombenze assegnate ai Sig.ri Pasquale DELL'AQUILA e Gioacchino Lucio PADALINO - il Collegio ritiene che le mansioni svolte dai medesimi presso l'A.S.L. di Foggia non siano prive di utilità per l'Amministrazione di appartenenza.

Quanto precede, avuto riguardo alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1-
bis, L. 20/1994 ed all'art. 2126 c.c.

Tantopiù che, come recentemente osservato: “[...] *sia l’ampia dizione dell’art.1, co. I-bis, n.20/1994, lex specialis rispetto all’art.2126 c.c., sia la applicabilità di questa stessa norma che impone il pagamento delle prestazioni di fatto salvo che le parti, congiuntamente e pariteticamente, si*

	<i>siano codeterminate ad un contratto causalmente illecito "in senso forte",</i>	
	<i>cioè in contrasto con norme generali e fondamentali e con principi basilari</i>	
	<i>dell'ordinamento, portano, sulla scorta della miglior giurisprudenza civile,</i>	
	<i>ad un superamento [dell'indirizzo] giuscontabile ostativo in materia, quanto</i>	
	<i>meno a fronte di prestazione routinarie che non richiedono titoli di elevata</i>	
	<i>specializzazione” (v. Corte dei conti, Sez. Giur. Lombardia, 27 maggio 2024,</i>	
	<i>n. 97).</i>	
	Deve, pertanto, ritenersi che nel caso di specie - in disparte gli autonomi e	
	distinti profili di responsabilità penale e disciplinare eventualmente	
	ascrivibili ai Sig.ri Pasquale DELL’AQUILA e Gioacchino Lucio	
	PADALINO - la circostanza della mancata iscrizione all’albo professionale,	
	costituente la violazione di un obbligo <i>ex lege</i> sopraggiunto nel corso dello	
	svolgimento di un rapporto lavorativo già instaurato, non determini <i>ex se</i>	
	l’alterazione del sinallagma contrattuale e non comporti, quindi, l’inutilità	
	delle prestazioni rese da tali dipendenti.	
	Né l’attore pubblico ha dato prova, com’era invece suo onere, del mancato o	
	minor vantaggio derivante dalla prestazione resa dai convenuti, essendosi	
	invero limitato a paventare la mera eventualità di un danno, correlata al	
	rischio di invalidità degli atti adottati e delle relative richieste di	
	risarcimento.	
	Rischio di cui l’Ufficio Requirente non ha, tuttavia, dimostrato l’effettiva	
	concretizzazione.	
	5. In conclusione, la domanda attorea deve essere respinta, restando assorbite	
	le ulteriori, deduzioni, eccezioni ed istanze - anche istruttorie - formulate	
	dalle difese dei convenuti.	

